GUIDA ALLA LETTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

di Francesca Ruggieri

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Natura, oggetto e struttura delle decisioni quadro. – 2.1. L'efficacia diretta delle direttive. – 3. La legge n. 149/2016 e piano di lavoro.

1. Introduzione

Il volume si occupa dei più recenti decreti legislativi di trasposizione degli europrovvedimenti (decisioni quadro e direttive, *infra*, §§ 2 e 2.1) in tema di assistenza e/o di cooperazione giudiziaria penale e costituisce la prima parte di un progetto più ampio, che vedrà a breve la pubblicazione di un secondo volume dedicato alle norme con le quali il Governo, in forza della legge 21 luglio 2016, n. 149, darà attuazione alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000¹ e, soprattutto, provvederà alla rielaborazione del Libro XI del codice di rito (*infra*, § 3).

Si tratta di una decina di decisioni quadro e di una direttiva, quella relativa all'ordine di protezione europeo, cui il legislatore italiano ha dato attuazione, dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona a proposito della normativa già del Terzo Pilastro ed ora "comunitarizzata":

¹Come si legge in una nota di agenzia il Consiglio dei Ministri n. 11, riunitosi nella giornata di giovedì 2 febbraio 2017 sotto la presidenza di Paolo Gentiloni, ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Anche questo sarà oggetto di analisi nel secondo volume, specialmente considerato che la relativa normativa, come si è cercato di dimostrare altrove (cfr. volendo La legge delega in tema di cooperazione penale internazionale. La montagna ha partorito un topolino?, in corso di pubblicazione sul n. 2/2017 della rivista Processo penale e giustizia) di fatto troverà applicazione per un tempo limitatissimo.

	Provvedimenti Unione europea	Scadenza attuazione	Provvedimenti Legislatore italiano
DECISIONI QUADRO	2002/465/GAI squadre investigative comuni	1.1.2003	d.lgs. 15.2.2016, n. 34
	2003/577/GAI mutuo riconoscimento blocco di beni o di sequestro probatorio	2.8.2005	d.lgs. 15.2.2016, n. 35
	2005/214/GAl mutuo riconoscimento e sanzioni pecuniarie	22.3.2007	d.lgs. 15.2.2016, n. 37
	2006/783/GAI mutuo riconoscimento e decisioni di confisca	24.11.2008	d.lgs. 7.8.2015, n. 137
	2008/675/GAI mutuo riconoscimento delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale	15.8.2010	d.lgs. 12.5.2016, n. 73
	2008/947/GAI mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	6.12.2011	d.lgs. 12.2.2016, n. 38
	2009/299/GAI (modifica DQ 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI) mutuo ricono- scimento e decisioni <i>in absentia</i>	28.3.2011	d.lgs. 15.2.2016, n. 31
	2009/315/GAI, mutuo riconoscimento e informazioni estratte dal casellario giudiziario	27.4.2012	d.lgs. 12.5.2016, n. 74
	2009/316/GAI Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI	7.4.2012	d.lgs. 12.5.2016, n. 75
	2009/829/GAI, mutuo riconoscimento e decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare	1.12.2012	d.lgs. 15.2.2016, n. 36
	2009/948/GAI mutuo riconoscimento, prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione	15.6.2012	d.lgs. 15.2.2016, n. 29

Tali provvedimenti, che pure in molti casi implementano disposizioni dell'Unione ad anni di distanza dalla scadenza dei relativi termini di attuazione, prima dell'estate sono gli ultimi, in ordine di tempo, emanati dal legislatore postrano.

In precedenza il nostro Paese aveva provveduto ad adeguarsi alle direttive emanate nell'ambito del cosiddetto programma di Stoccolma, diretto ad armonizzare i diritti degli imputati nei processi penali negli Stati membri:

	Provvedimenti Unione europea	Scadenza attuazione	Provvedimento italiano	Norme interessate
DIRETTIVE	2010/64/UE interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	27.10.2013	d.lgs. 4.3.2014, n. 32	artt. 104, 143 c.p.p.; artt. 67, 68 disp. att.; art. 5 TUSG
	2011/99/UE ordine protezione europeo	11.1.2015	d.lgs. 11.2.2015, n. 9	art. 282-qua- ter c.p.p.
	2012/13/UE informazione nei procedimenti penali	2.6.2014	d.lgs. 1.7.2014, n. 101	artt. 293, 294, 369, 369- <i>bis</i> , 386, 391 c.p.p.
	2013/48/UE diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale	27.11.2016	Delega <i>ex</i> art. 1, comma 1, all. B, n. 5, legge 9.7.15, n. 114 d.lgs. 15.9.2016, n. 184 (in <i>G.U.</i> 3 ottobre 2016, n. 231).	art. 364 c.p.p.; art. 29, comma 4, lett. <i>c</i>), disp. att. c.p.p.; artt. 9 e 12, legge n. 69/2005
	2014/41/UE ordine europeo di indagine penale	22.5.2017	Delega ex art. 1, comma 1, all. B, n. 23, legge 9.7.2015, n. 114	
	2014/42/UE congela- mento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato	4.10.2015	d.lgs. 29.10.2016, n. 202	

Solo nel mese scorso il legislatore ha provveduto a dare attuazione anche alla direttiva in tema di diritto di difesa, nel procedimento penale, nella fase esecutiva e in occasione dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il quadro che ne esce è articolato e composito, specie in considerazione della particolare natura delle decisioni quadro e delle direttive.

2. Natura, oggetto e struttura delle decisioni quadro

Come è noto, anteriormente al Trattato di Lisbona i provvedimenti in materia di giustizia penale appartenevano al cosiddetto "terzo pilastro", ovvero all'ambito dello spazio di giustizia, libertà e sicurezza, ove le norme dell'Unione, approvate secondo il metodo intergovernativo nella forma delle "decisioni quadro", non godevano di efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri. Scaduto il 1° dicembre 2014 il regime transitorio all'uopo previsto dal Trattato, il Governo si è affrettato a dare attuazione alle numerose disposizioni che da anni attendevano di essere implementate.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) «il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» (come è noto dedicata alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)² «i decreti

²I commi citati dell'art. 31 di tale legge, intitolato alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea recitano: «(2). I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. (3). La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (5). Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. ... (9). Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione» delle decisioni quadro non ancora implementate.

Tra queste si distinguono quelle che, emesse dall'Unione in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, sono appunto dirette a disciplinare la circolazione del "prodotto giustizia" in forza della reciproca fiducia che deve animare i protagonisti dello spazio giudiziario europeo, che non è solo la somma delle singole sovranità degli Stati membri. È il caso delle decisioni quadro in tema di circolazione delle misure ablative (2003/577/GAI), delle sanzioni pecuniarie (2005/2014/GAI), delle decisioni di sospensione condizionale della pena (2008/947/GAI), nonché di misure alternative alla detenzione cautelare (2009/829/GAI). Al medesimo principio sono altresì ispirate le decisioni quadro volte a rafforzare i diritti delle persone nel caso di giudizi pronunciati in assenza dell'interessato (2009/299/GAI) o confliggenti nelle diverse giurisdizioni degli Stati membri (2009/948/GAI).

La stessa *ratio* presiede anche ai provvedimenti che il Governo è stato delegato ad emettere a norma degli artt. 19, 20 e 21 della medesima legge e relativi all' *«organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario»*, nell'ambito del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (2009/315/GAI, 2009/316/GAI), ed alle *«decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale della medesima legge»* (2008/675/GAI).

Solo la decisione quadro 2002/465/GAI non è ascrivibile al principio del mutuo riconoscimento, ma ad una frontiera più avanzata della cooperazione transnazionale, interessando l'istituto delle «squadre investigative comuni»³.

Secondo una struttura ricorrente, ciascun provvedimento si apre con un elenco di "considerando" ove il legislatore richiama principi e regole che giustificano il successivo articolato.

Tali considerando danno anzitutto conto dei programmi e dei principi che hanno dato origine al provvedimento. Nei provvedimenti emessi in forza del

Il comma 1, modificato dall'art. 29, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115 precisa invece che «in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea».

³I decreti sono pubblicati nelle *Gazz. Uff.* n. 55 del 7 marzo 2016, n. 58 del 10 marzo 2016, n. 59 dell'11 marzo 2016, n. 60 del 12 marzo 2016, n. 61 del 14 marzo 2016, n. 117 del 20 maggio 2016.

principio del mutuo riconoscimento non manca mai il richiamo al Consiglio di Tampere, ove lo stesso nel 1999 è stato affermato, né, più in generale, difetta mai il riferimento alle diverse *road map* che l'Unione detta ogni cinque anni in materia di giustizia penale⁴, in attuazione delle quali il testo è stato predisposto.

Dal 2000, data come è noto di solenne proclamazione della Carta di Nizza, il rinvio ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si accompagna al solenne rinvio al testo dei diritti fondamentali dell'Unione. In questo contesto la prima parte dei provvedimenti in discorso anticipa anche la clausola di tutela che fa sempre salvo il livello di garanzia dei diritti fondamentali di un ordinamento, là ove sia più elevato di quello configurato e richiesto nella decisione quadro.

Se le altre disposizioni dei *considerando* rappresentano in maniera discorsiva il contenuto dei successivi articoli, e sono quindi diverse ovviamente a seconda del contenuto della decisione, l'articolato dei provvedimenti dell'oramai abrogato terzo pilastro si caratterizza per ulteriori elementi ricorrenti che ne agevolano la lettura.

L'unico espediente volto ad assicurare efficacemente la circolazione dei concetti e/o degli istituti dei provvedimenti eurocomunitari (come è noto redatti in ciascuna delle 23 lingue ufficiali, tutte fidefacenti⁵) al fine di consenti-

⁴Per tutti v. di recente M. CAIANIELLO, *Dal terzo pilastro ai nuovi strumenti: diritti fondamentali, "road map" e l'impatto delle nuove direttive*, in *http://www.penalecontemporaneo.it*, 4 febbraio 2016.

⁵ Sul problema del linguaggio nell'applicazione dei provvedimenti dell'Unione v. in generale (seppure il più delle volte con riferimento alle disposizioni di carattere civile), in V. JACOMETTI-B. POZZO (a cura di), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento, Giuffrè, Milano 2006, i contributi della stessa B. POZZO, Multilinguismo, terminologie giuridiche e problemi di armonizzazione del diritto privato europeo, p. 3 ss., S. DRAGONE, La qualità della legislazione comunitaria e il ruolo dei giuristi-revisori del Servizio giuridico della Commissione europea, p. 145 ss. M. GUGGEIS, Legislazione multilingue e revisione giuridico linguistica del Consiglio dell'Unione europea, p. 159 ss., T. GALLAS, Il diritto comunitario inteso come «diritto diplomatico» ed il suo linguaggio, p. 171; in B. POZZO-M. TIMOTEO (a cura di), Europa e linguaggi giuridici, Giuffrè, Milano, 2008, i contributi di A. VENCHIARUTTI, Il contesto comunitario e il legislatore multilingue, p. 303 ss. P. ROSSI, L'impatto del multilinguismo sull'armonizzazione del diritto privato europeo, p. 361 ss.

In ambito penalistico cfr. G. MANNOZZI, Traduzione e interpretazione giuridica nei contesti normativi plurilinguistici: riflessioni sulla traduzione del lessema «giustizia riparativa», p. 387 ss., in M. GRAZIADEI-B. POZZO (a cura di), Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione, Giuffrè, Milano, 2014 nonché, volendo, F. RUGGIERI, Traduzione e processo penale: nuovi scenari per il comparatista?, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2011, p. 682 ss., EAD., L'italiano giuridico che cambia: il caso della procedura penale, in Cass. pen., 2012, p. 1131 ss. e Introduction, nonché The Future of the European Public Prosecutor's Office in the Framework of Arti-

re il dialogo tra 28 ordinamenti diversi è, anzitutto, la predisposizione delle definizioni (talvolta anche convenzionali) degli istituti e/o argomenti oggetto di disciplina. Non importa che i termini "congelamento", "blocco dei beni", persino "accusato" non appartengano allo specifico linguaggio specialistico nostrano. Essi, il più delle volte meri calchi di espressioni veicolate dall'inglese dell'Unione (che non hanno corrispondenza univoca negli istituti giuridici della Gran Bretagna), appaiono semanticamente appropriati per individuare i diversi provvedimenti ablativi presenti negli ordinamenti degli Stati membri ovvero, e rispettivamente, la persona nei cui confronti l'autorità giudiziaria procede.

Nei provvedimenti dell'Unione l'interprete non solo troverà una terminologia talvolta anche impropria⁶, ma spesso dovrà fare i conti con un italiano impreciso anche nel linguaggio tecnico, diverso da decisione a decisione nonostante la comune provenienza dall'Unione⁷.

Se il primo articolo delle decisioni quadro è dedicato alle "definizioni", tra quelli immediatamente successivi si trova quasi sempre una disposizione dedicata agli "obiettivi" o "scopi" che dir si voglia, ove il legislatore europeo di volta in volta descrive la finalità del provvedimento: tra le tante, ed esemplificativamente, migliorare la protezione della vittima, assicurare l'esecuzione di una decisione in uno Stato membro diverso da quello di emissione, elevare le garanzie dell'indagato, armonizzare una determinata disciplina o aumentare l'efficienza delle indagini transfrontaliere.

Comune è anche la norma che individua le autorità che gli Stati membri devono designare ai fini dell'operatività di quel determinato provvedimento: autorità locali od anche centrali, per ricevere o inviare un determinato bene da uno Stato membro ad un altro, ovvero, più in generale, per dialogare con le corrispondenti autorità di un ordinamento diverso. È quasi inutile aggiungere che questo aspetto deve a sua volta tener conto che le autorità investigative hanno statuti molto diversi negli Stati dell'Unione, ove (praticamente solo)

cle 85 and 86 TFUE: a Comparion between the Italian, German and English Versions, in EAD. (eds.), Criminal Proceedings, Languages and the European Union. Linguistic and Legal Issues, Springer, Heidelberg-New York, 2013, rispettivamente pp. 1 ss., 109 ss.

⁶Emblematica a questo proposito è la Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea (COM(2013)534 final, Bruxelles, 17 luglio 2013 che, fors'anche per la fretta di redigere la versione italiana, contiene termini, come quello di "compromesso" che intitola l'art. 29 (un'archiviazione condizionata al risarcimento del danno) del tutto imprecisi e soprattutto forieri di equivoci. Per alcune specifiche esemplificazioni, a proposito del Libro verde sul pubblico ministero europeo si rinvia a F. RUGGIERI Processo penale e multilinguismo nell'Unione Europea. Spunti per alcune riflessioni introduttive, in Cass. pen., 2006, p. 4252.

⁷ Si pensi ad esempio all'uso del condizionale o meno nei *considerando*.

l'Italia si distingue per la configurazione di un pubblico ministero magistrato a tutti gli effetti.

In tutte le decisioni compare l'articolo dedicato alla salvaguardia dei diritti fondamentali e, nella parte finale, dopo che le norme della parte centrale si sono occupate, a seconda della materia, ad esempio delle forme e delle modalità di trasmissione di una determinata informazione, è sempre previsto che in sede di attuazione ogni singolo Stato indichi la lingua ufficiale (o le lingue ufficiali) nella quale vuole essere contattato⁸.

Le decisioni quadro, come del resto oggi le direttive, contengono uno specifico temine per la loro attuazione da parte degli Stati membri e, successivamente, per il *report* che la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati, deve a cadenze regolari redigere circa l'implementazione di quel determinato provvedimento⁹.

Dopo la fine del regime transitorio ai sensi dell'art. 10 del Protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona oggi la Commissione può iniziare la procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro inadempiente ed è sempre possibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nelle due versioni interpretativo e di validità. Le decisioni quadro, peraltro, non producono effetti diretti (con il consequenziale obbligo di disapplicazione del diritto interno in caso di contrasto) ai sensi dell'art. 34, par. 2, lett. b), TUE ante Lisbona e art. 9 Protocollo cit. Nel caso in cui la portata di una norma interna sia dubbia, peraltro, il giudice interno deve tentarne la c.d. interpretazione conforme, deve cioè attribuirle il significato più in linea con la decisione quadro, quand'anche essa non fosse stata attuata o lo fosse stata solo parzialmente dal legislatore nazionale (tale è l'insegnamento del caso "Pupino", tuttora applicabile).

L'interprete che studia i provvedimenti legislativi di attuazione dei provvedimenti dell'Unione e, specificatamente, delle decisioni quadro, deve dunque conoscere anche il provvedimento originario, sia per muoversi con una certa autonomia nelle disposizioni interne là ove non siano univoche, sia per avere sempre presente il quadro d'insieme ove le stesse si collocano.

2.1. L'efficacia diretta delle direttive

A maggior ragione l'interprete deve conoscere e muoversi con cognizione di causa allorché studi le disposizioni che danno attuazione ad una direttiva.

⁸ Non sempre, peraltro, si tratta di quella specifica del Paese. Ad esempio la Finlandia in sede di attuazione del mandato di arresto europeo ha indicato a questo proposito la lingua inglese.

⁹Tali *Reports* sono documenti spesso particolarmente rilevanti per comprendere come anche di fronte alle profonde differenze degli Stati membri i relativi ordinamenti riescono a recepire in modo univoco gli europrovvedimenti.

Come si è già accennato, è solo con il Trattato di Lisbona che anche l'ambito della giustizia penale è stato "comunitarizzato" ¹⁰ e, come le altre materie dell'Unione, è oggetto di direttive da attuarsi negli ordinamenti nazionali. Oggi, entro la cornice "costituzionale" come definita dai Trattati (sull'Unione europea, TUE e sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dalla giurisprudenza della relativa Corte), il c.d. diritto derivato dell'Unione (regolamenti, direttive e decisioni) si estende anche ai provvedimenti in tema di giustizia penale.

I principi e i diritti previsti dal diritto comunitario, primario e derivato, ove sufficientemente chiari e determinati, hanno efficacia diretta nell'ordinamento italiano, come in tutti gli altri Stati Membri ¹¹.

Analogamente a quanto accade nell'interpretazione "costituzionalmente" orientata, oggi anche con riferimento alle materie dello spazio europeo di giustizia libertà e sicurezza, ove una disposizione di diritto interno sia suscettibile di più interpretazioni rispetto ai principi comunitari, l'interprete deve scegliere quella maggiormente aderente all'eurodiritto. Qualora vi sia dubbio sulla portata o sull'interpretazione della norma interna, anche in riferimento a quella comunitaria, il giudice interno può (se di ultima istanza, deve) adire la Corte di giustizia (art. 267 TFUE), che garantisce l'unità dell'interpretazione del diritto comunitario in tutta l'Unione. Se poi permane un insanabile contrasto tra la norma interna e quella comunitaria, l'interprete è tenuto ad accordare prevalenza alla seconda, disapplicando la prima (c.d. primazia del diritto comunitario sul diritto interno) ¹².

Anche il diritto derivato assume un ruolo centrale nella formulazione e nell'interpretazione delle norme interne in tema di diritti fondamentali in generale e di diritto processuale penale in particolare. In quest'ambito ai fini dell'armonizzazione prevista dall'art. 82.2 TFUE, sino ad ora l'Unione ha già emanato quattro direttive in tema di diritti della persona nel processo e due relative alla circolazione delle prove.

¹⁰ Come espressamente affermato dagli artt. 82-86 TFUE, oggi l'Unione è competente a legiferare, con gli ordinari strumenti previsti dai Trattati, anche in materia penale e processuale penale. In argomento, vastissimo, non si può che rinviare a trattazioni generai: cfr. E. APRILE-F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Ipsoa, Milano, 2009 nonché R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, II ed., Giuffrè, Milano, 2015.

¹¹Unica ed ovvia condizione, ovviamente, è che si versi in materia di competenza comunitaria (anche concorrente), dovendosi rispettare il c.d. principio di attribuzione (art. 5.2 TUE).

¹² Cfr. da ultimo F. DINACCI, *Interpretazione "europeisticamente" orientata: tra fonti normative e resistenze giurisprudenziali*, in Cass. pen., 2016, p. 3055 ss.

Alla direttiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, che avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 27 ottobre 2013, il nostro Stato ha dato attuazione con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (entrato in vigore il 2 aprile 2014), che ha modificato gli artt. 104 c.p.p., 67 e 68 disp. att. c.p.p., 5 del Testo unico in materia di spese di giustizia e sostituito l'art. 143 c.p.p. 13. Alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 2 giugno 2014, il nostro Stato ha dato attuazione con il d.lgs. 1º luglio 2014, n. 101, che ha modificato gli artt. 293, 294, 369 e 369-bis, 386, 391 c.p.p. All'implementazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo il legislatore ha provveduto con il d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, che ha aggiunto un nuovo comma 1-bis all'art. 282-quater c.p.p. Alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 27 novembre 2016, è stata data attuazione con il d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, che ha interpolato gli artt. 364 c.p.p., 29 disp. att. c.p.p. e 9 e 12 della legge di trasposizione del mandato di arresto europeo.

In tema di prove, la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 interessa il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ed è stata recepita con d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202; la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, che disciplina l'ordine europeo di indagine penale, dovrà essere attuata entro il 22 maggio 2017.

Prima della scadenza del termine, come più volte affermato dalla Corte di giustizia, gli Stati membri hanno una sorta di obbligo di lealtà (cfr. art. 4.3 TFUE), in forza del quale devono astenersi dall'emanare norme incompatibili o comunque tenere comportamenti contrari ai provvedimenti dell'Unione ¹⁴.

¹³ Sul tema è intervenuto anche il d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, intitolato alle *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali* che ha integrato gli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32.

 $^{^{14}}$ Sempre prima della scadenza del termine, la Corte costituzionale italiana (sent. n. 28/2010) ha affermato che la norma interna in contrasto con la direttiva può essere oggetto di incidente di costituzionalità ex art. 11 ed oggi anche art. 117 Cost.

Dopo, senza che vi sia stata alcuna disposizione di recepimento o questo sia stato solo parziale, le norme europee che riconoscono specifiche posizioni soggettive e sono caratterizzate dalla chiarezza e dalla precisione sono direttamente applicabili nei c.d. rapporti verticali (con le autorità pubbliche; quindi con esclusione dei rapporti orizzontali, cioè tra privati cittadini) e possono quindi portare alla disapplicazione del diritto interno difforme.

3. La legge n. 149/2016 e piano di lavoro

Lo studioso delle norme che, a vario titolo, sono emanate in osservanza di un provvedimento dell'Unione non solo deve dunque considerare e aver sempre presente i provvedimenti originari, ma oggi deve anche confrontarsi con la la recente legge 21 luglio 2016, n. 149.

Con tale legge il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (art. 1), ne ha dato esecuzione in generale (art. 2), delegando poi il Governo a darvi più specifica attuazione (art. 3). Soprattutto, però, con tale legge il Parlamento ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice di rito (art. 4), secondo precisi *principi e criteri direttivi* entro cui si devono collocare anche i provvedimenti oggetto di analisi del presente volume ¹⁵.

Due i profili da considerare, nella prospettiva delle eventuali interconnessioni tra tale legge ed i provvedimenti oggetto di analisi in questo volume: il rapporto tra i decreti legislativi oggetto di commento nel presente volume e la Convenzione di assistenza del 2000 e quello tra i medesimi provvedimenti e il futuro libro XI del codice di procedura penale.

Con riferimento al primo aspetto, la Convenzione di assistenza giudiziaria, già entrata in vigore tra gli Stati membri che ne hanno dato attuazione, contiene diverse disposizioni che sono oggetto anche dei provvedimenti di attuazione delle decisioni quadro: si pensi ad esempio alle squadre investigative comuni (art. 13 Conv. 2000) o a determinate forme di restituzione dei beni ottenuti attraverso un reato (art. 8 Conv. 2000). Le intercettazioni telefoniche o le assunzioni testimoniali mediante videoconferenza (rispettivamente artt. 17 ss. e 10 Conv. 2000) saranno a loro volta oggetto di disciplina nell'implementazione della direttiva intitolata all'ordine europeo di indagine penale.

È peculiare dell'Unione europea procedere lungo più binari, spesso paral-

¹⁵ L. CAMALDO-F. MANFREDINI, *La cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali e la riforma del libro XI del codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3043 ss. sintetizzano la presentazione dei lavori svolti dalla Commissione che ha predisposto l'articolato.

leli, quando si tratta di raggiungere risultati non immediatamente condivisi da tutti gli Stati membri, quali sono spesso quelli nell'ambito della giustizia penale ¹⁶. Non deve quindi stupire quella che solo impropriamente può sembrare una duplicazione.

Il legislatore italiano sembra esserne perfettamente consapevole allorché, nell'enunciare i principi che dovranno guidare quello delegato nella riforma del libro XI, pone una ben precisa gerarchia delle fonti nell'ambito dei rapporti con gli Stati membri dell'Unione. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, legge n. 149/2016, infatti, in questi casi "le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi." Solo "se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale".

Poiché ormai le decisioni quadro sono "comunitarizzate" e non sussiste dubbio alcuno sul rinvio "recettizio" al TUE in generale, i decreti legislativi che hanno dato attuazione alle decisioni quadro continueranno a trovare applicazione anche dopo l'esecuzione della Convenzione di assistenza del 2000.

In forza della medesima disposizione citata, poi, la progettata riforma del libro XI sarà a sua volta applicabile solo nelle materie in cui non disporranno, nell'ordine, né il diritto derivato dell'Unione né le norme pattizie internazionali, tra cui, ovviamente, la Convenzione di assistenza giudiziaria del 2000. Con la delega di cui all'art. 4, legge n. 149/2016 si aggiorna però l'intero apparato terminologico e concettuale della tematica dell'assistenza giudiziaria.

La razionalizzazione della materia, che tra l'altro distingue, sin dal sistema delle fonti, i rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea da quelli con Stati diversi da questi ultimi (cfr. art. 4, comma 1, lett. *a*), nn. 1 e 2, legge n. 149/2016; cfr. anche art. 4, comma 1, lett. *c*), n. 1, legge n. 149/2016), passa anche per l'abbandono della terminologia ottocentesca (non compare più ad esempio l'espressione "rogatoria"). La nuova disciplina tratterà del *potere del Ministro della Giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria*

¹⁶ La vicenda della procura europea è paradigmatica a questo proposito: ancora oggi gli artt. 85 e 86 TFUE danno corpo a due istituti (Eurojust risalente all'inizio del terzo millennio e il pubblico ministero europeo ancora da istituire), che continuano a intrecciarsi nella storia della cooperazione verticale.

in generale (art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 149/2016), dei poteri dell'autorità giudiziaria in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale (art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-14, legge n. 149/2016), dell'estradizione (art. 4, comma 1, lett. d), nn. 1-13, legge n. 149/2016), del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero (art. 4, comma 1, lett. e), nn. 1-4, legge n. 149/2016), con particolare attenzione al principio del mutuo riconoscimento ai soli fini della garanzia giurisdizionale (art. 4, comma 1, lett. f), nn. 1-8, legge n. 149/2016) e del trasferimento di procedimenti giurisdizionali (art. 4, comma 1, lett. g), nn. 1-2, legge n. 149/2016) ¹⁷.

Seguendo quest'ordine, che da un punto di vista strutturale si differenzia poco da quello che caratterizza oggi l'XI libro, il presente volume distingue i commenti relativi agli strumenti investigativi (squadre investigative e provvedimenti ablativi) da quelli ascrivibili più in generale alla tutela dei diritti della persona nel processo penale (ordine di protezione europeo, disciplina dell'assenza, diritti in tema di conflitti di giurisdizione). L'ultima parte è dedicata alla "fase esecutiva" (circolazione delle pronunce di condanna e delle informazioni contenute nel casellario).

¹⁷L'art. 5 della legge ha invece modificato agli artt. 698, 708 e 714 c.p.p.

Parte Prima GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI

LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI: LA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DOPO UNA LUNGA ATTESA

(d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34)

di Lucio Camaldo

SOMMARIO: 1. La disciplina delle squadre investigative comuni tra normativa europea e legge di attuazione. – 2. Iniziativa dell'organo inquirente e presupposti della procedura "attiva" di creazione della squadra investigativa comune. – 3. Il procedimento "passivo": la richiesta proveniente dall'estero e la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. – 4. Le forme di costituzione del *joint investigation team* e le sue caratteristiche (composizione, direzione, oggetto e finalità, durata). – 5. Attività d'indagine congiunta e regole nazionali per lo svolgimento delle operazioni investigative. – 6. L'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti dalla squadra investigativa. – 7. Il valore delle informazioni ottenute dai componenti del *team* e la loro responsabilità per i danni cagionati. – 8. Considerazioni conclusive: la mancanza di regole comuni di ammissibilità delle prove.

1. La disciplina delle squadre investigative comuni tra normativa europea e legge di attuazione

Una peculiare modalità di cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito europeo è stata introdotta, nel nostro ordinamento, con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34¹, che, seppure con notevole ritardo, ha dato finalmente attuazione

¹ D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 – Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, in *G.U.*, 10 marzo 2016, n. 58. Tra i primi commenti, v. E. Gonzato, *Squadre investigative comuni: l'Italia finalmente recepisce la decisione quadro* 2002/465/GAI, in *www.eurojus.it*, 14 marzo 2016, p. 1 ss.; A. Marandola, *La cooperazione investigativa transnazionale: le squadre investigative comuni*, in *Il Penalista*, 20 aprile 2016, p. 1 ss.; G. De Amicis, *Il d.lgs.* 15 febbraio 2016, n. 34: l'attuazione delle squa-

alla decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni².

La particolarità consiste nel carattere "operativo" di questo strumento, che consente il superamento della logica rogatoriale³, attraverso un accordo tra due o più Stati membri dell'Unione europea, volto a costituire un *pool* investigativo "ibrido", composto da autorità giudiziarie e funzionari di polizia, che possono operare direttamente sul territorio dei Paesi interessati, nel corso di un'indagine congiunta e d'interesse comune.

La possibilità di ricorrere a tale organismo investigativo (*joint investigation team*) è stata delineata, per la prima volta in modo esplicito, dal Consiglio europeo di Tampere del 1999⁴ e successivamente prevista dall'art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale⁵, nonché dall'art. 20 del II Protocollo addizionale alla Conven-

dre investigative comuni nell'ordinamento italiano, in Cooperazione giudiziaria internazionale. I decreti legislativi di attuazione, a cura di T. BENE-A. MARANDOLA, Il Penalista, 2016, p. 52; R. BELFIORE, Le squadre investigative comuni nel decreto legislativo n. 34/2016, in Cass. pen., 2016, n. 10, p. 3886; A. CISTERNA, Al P.M. un ruolo decisivo nella predisposizione e direzione dell'attività, in Guida dir., 2016, n. 15, p. 57 ss.; M. PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, in Dir. pen. proc., 2016, n. 8, p. 1007 ss.

² Cfr. decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, in *G.U.U.E*, 20 giugno 2002, L 162/1. Il termine di attuazione era fissato per il 1° gennaio 2003. Il recepimento è avvenuto sulla base dell'art. 18, legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2014). Sui progetti di legge per dare attuazione alla normativa europea, v. G. MELILLO, *Il tormentato cammino delle squadre investigative comuni fra obblighi internazionali e legislazione nazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, n. 1, p. 121 ss.; A. VITALE, *Le squadre investigative comuni*, in L. FILIPPI-P. GUALTIERI-P. MOSCARINI-A. SCALFATI (a cura di), *La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati*, Cedam, Padova, 2010, p. 79 ss.; S. PONTEDURO, *Le squadre investigative comuni sovranazionali: un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria e di polizia*, in *Cass. pen.*, 2012, n. 10, p. 3566 ss.

³ Cfr. G. DE AMICIS, La cooperazione orizzontale, in R.E. KOSTORIS (a cura di), Manuale di procedura penale europea, II ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 266. V. anche G.C. CASELLI-G. DE AMICIS, Il coordinamento delle indagini transnazionali fra assistenza giudiziaria ed indagini comuni, in G. MELILLO-A. SPATARO-P.L. VIGNA (a cura di), Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo, Giuffrè, Milano, 2004, p. 192 ss.

⁴Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 sono pubblicate in *Cass. pen.*, 2000, p. 302 ss. V., in particolare, la conclusione n. 43, che contiene un'esplicita richiesta di «istituire senza indugio le squadre investigative comuni previste nel Trattato, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo».

⁵ Su questo aspetto, v. G. DE AMICIS, *I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali*, in *Cass. pen.*, 2016, n. 5, supplemento, p. 8, il quale rileva che «l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles e la successiva decisione quadro in tema di squadre investigative comuni costituiscono, in particolare, un'attuazione specifica della disposi-

zione europea di assistenza giudiziaria del 1959, adottato in data 8 novembre 2001.

A fronte, tuttavia, della mancata ratifica di tali disposizioni, da parte di molti Paesi, si è inteso ridare impulso, soprattutto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, alla costituzione delle squadre investigative nell'Unione europea.

Con la decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, «la cui trama normativa riprende integralmente il contenuto della disposizione di cui all'art. 13 della citata Convenzione di Bruxelles» 6, si prevede, infatti, che l'obiettivo di garantire ai cittadini un elevato livello di sicurezza nell'ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, «va realizzato con la prevenzione e la lotta alla criminalità attraverso una più stretta cooperazione tra forze di polizia, autorità doganali e altre autorità competenti degli Stati membri, nel rispetto dei principi relativi ai diritti dell'uomo, le libertà fondamentali e lo stato di diritto sui quali si fonda l'Unione» (v. considerando n. 1)⁷.

A tal fine, «le squadre investigative comuni sono lo strumento specifico da applicare, in via prioritaria, nelle indagini congiunte tra più Stati membri, in particolare (anche se non esclusivamente) in materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo» (v. considerando n. 6)⁸.

zione di cui all'art. 32 del Trattato sull'Unione europea (successivamente riproposto nel vigente art. 89 del Trattato di Lisbona), secondo cui il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti, ossia le autorità di polizia e quelle giudiziarie, "possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo"».

⁶Come è stato rilevato, «la disciplina prevista dall'art. 13 della Convenzione è identica a quella contenuta nel testo della decisione quadro, ma ne è diverso l'ambito di operatività, poiché mentre la Convenzione ha un ambito di applicazione generale, essendo diretta ad integrare quella di assistenza giudiziaria del 1959, la decisione quadro trova esclusiva applicazione con riferimento alle indagini concernenti fattispecie di reato ricollegabili alla fenomenologia della criminalità organizzata. Ai sensi dell'art. 5 della decisione quadro, gli effetti di quest'ultima (il cui obiettivo era quello di anticipare l'applicazione dell'art. 13 della Convenzione) cesseranno non appena entrerà in vigore la citata Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale». Così G. DE AMICIS, *Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34: l'attuazione delle squadre investigative comuni nell'ordinamento italiano*, cit., p. 52.

⁷ Cfr. A. SCELLA, *Verso le squadre investigative comuni: lo scenario italiano*, in T. RAFARACI (a cura di), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 215, il quale osserva che «è ormai acquisita, anche in ambito politico, la consapevolezza che un efficace contrasto alla criminalità transnazionale richiede una strettissima cooperazione tra Stati, già a livello delle forze di polizia».

⁸ A tal riguardo, v. G. IUZZOLINO, Le squadre investigative comuni, in AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006, p. 47 ss.; C. FERRARA, La Decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 istitutiva delle squadre investigative comuni, in L. DE MATTEIS-C. FERRARA-F. LICATA-N. PIACENTE-A. VENEGONI (a cura di), Il diritto e la procedura penale negli strumenti legislativi dell'Unione europea, vol. I, Exeo, Padova, 2011, p. 133 ss.

La costituzione di un *joint investigation team* è possibile quando le indagini condotte da uno Stato membro riguardano reati che comportano «inchieste difficili e di notevole portata» che presentano «un collegamento con altri Stati membri», oppure nell'ulteriore situazione in cui le indagini svolte da più Stati membri concernono reati che, per le circostanze del caso, «esigono un'azione coordinata e concertata» (art. 1, § 1, lett. *a*) e *b*), decisione quadro 2002/465/GAI).

L'iniziativa, volta alla creazione della squadra, può essere presa da qualsiasi Stato membro e richiede la stipulazione di un accordo costitutivo, sottoscritto dalle competenti autorità degli Stati interessati (individuate secondo l'ordinamento interno), che deve contenere alcune specifiche indicazioni, quali lo scopo determinato, la durata (limitata, ma prorogabile dalle parti), la composizione e il direttore della squadra stessa.

La decisione quadro prevede, inoltre, il regime a cui sono sottoposti gli atti di indagine compiuti dalla squadra (art. 1, § 3, decisione quadro, cit.) e l'utilizzabilità (*lato sensu*) delle informazioni acquisite durante l'attività investigativa (art. 1, § 10, decisione quadro, cit.), nonché la responsabilità, sia penale che civile, dei funzionari, facenti parte dell'*equipe*, rispettivamente per i reati eventualmente commessi o per i danni provocati (artt. 2 e 3 decisione quadro, cit.).

Sebbene contenga una disciplina organica della materia, l'atto normativo europeo «lascia impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni» (art. 1, § 11, decisione quadro, cit.) ⁹.

⁹Si segnala che lo strumento in esame è previsto da numerosi accordi e convenzioni bilaterali o multilaterali, tra i quali, ad esempio, si possono ricordare l'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 10 settembre 1998 in materia di assistenza giudiziaria (ratificato e reso esecutivo con legge 5 ottobre 2001, n. 367), la Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000 (ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146), la Convenzione ONU contro la corruzione del 10 dicembre 2003 (ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007 e ratificato nel nostro ordinamento con legge 14 giugno 2011, n. 97. Si richiamano, infine, gli Accordi tra USA e Unione europea su estradizione e mutua assistenza giudiziaria, adottati dal Consiglio dell'Unione europea il 6 giugno 2003 (ratificati con legge 16 marzo 2009, n. 25), nei quali è prevista una specifica disciplina in ordine alla costituzione e all'operatività delle squadre investigative comuni, al fine di agevolare le indagini o le azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d'America. Per un maggiore approfondimento, v. A. MANGIARACINA, Verso nuove forme di cooperazione giudiziaria: le squadre investigative comuni, in Cass. pen., 2004, n. 6, p. 2189 ss.; C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, Utet, Torino, 2011, p. 475 ss.; E. APRILE-F. SPIEZIA, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, Ipsoa, Milano, 2009, p. 199 ss.